

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2700 del 26/05/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante numero tre pozzi. Pratica REPPA5353_15RN02_Bucher Hydraulics SPA. Comune di Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2749 del 25/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA REPPA5353 – 15RN02
COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE)
RICHIEDENTE: BUCHER HYDRAULICS S.P.A.
USO: INDUSTRIALE
**RINNOVO CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA MEDIANTE N. 3 POZZI**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Determinazione n. 353/2017 avente ad oggetto “Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Regionale n. 4906 del 05/05/2008, è stato concesso alla società Bucher Hydraulics S.p.a., con sede legale in Via Pietro Colletta n. 5, nel comune di Reggio Emilia (RE), e P.Iva 00141290353, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Reggio Emilia da destinarsi ad uso industriale mediante n. 3 pozzi con profondità di m 120,00, di m 120,00 e m 150,00 ubicati su terreno distinto nel NCT al Fg. 70 part. 57 per una portata massima complessiva di 4,5 l/s e per un volume complessivo annuo assentito di 6.000 mc. fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- che in data 18/09/2015, protocollo n. PG.2015.0677182 del 18.09.2015, la società Bucher Hydraulics S.p.a., ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta e ha versato, in data 27/08/2015 l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) il prelievo avviene mediante tre pozzi esistenti avente una profondità di m 120,00, di m 120,00 e m 150,00 dal piano campagna, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata d'esercizio di l/s 1,5 ciascuna per una portata complessiva di l/s 4,5;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 6.000 mc/anno;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente ad esclusione della rete acquedottistica.

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri in quanto trattasi di rinnovo di concessione e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente.

ACCERTATO:

- che la società Bucher Hydraulics S.p.a. ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha versato in data 31/03/2017 l'importo pari a € 2.134,00 relativo al canone 2017 (a fronte del canone previsto di € 2.071,67) e l'importo pari a € 2.069,60 relativo al canone 2016 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- che il richiedente ha versato in data 23/05/2017 la somma di € 202,67 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso industriale;
- che il prelievo di acqua ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.4906 del 05/05/2008.

DETERMINA

1. di assentire alla società Bucher Hydraulics S.p.a., con sede legale in via Pietro Colletta n. 5 nel comune di Reggio Emilia (RE), P. Iva n. 00141290353, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea [dal corpo idrico Conoide Crostolo-Tresinaro-confinato inferiore con codice 2380ER-DQ2-CCI], nel comune di Reggio Emilia destinata ad uso industriale, mediante 3 pozzi esistenti

della profondità rispettivamente di m 120,00, di m 120,00 e m 150,00 e ubicati su terreno di proprietà distinto nel NCT al Fg. 70 part. 57, per la portata massima complessiva di 4,5 l/sec e un consumo annuo pari a 6.000 mc ;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2026** ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 4906 del 05/05/2008 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 2.071,67 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 202,67 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 2.071,67;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente.
10. avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Franco Zinoni
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n.3 pozzi, per uso industriale richiesta dalla Bucher Hydraulics S.p.a., con sede legale in via Pietro Colletta n. 5 nel comune di Reggio Emilia (RE), P. Iva n. 00141290353.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. L'opera di presa consiste in 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo (pratica n. 2515) con colonna tubolare del diametro di mm. 165 ed una profondità dal piano campagna rispettivamente di m. 120 equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata d'esercizio di l/s 1,5 coordinate UTM-RER: X=628.016 Y=954.146.
 - Pozzo (pratica n. 7377/a) con colonna tubolare del diametro di mm. 150 ed una profondità dal piano campagna rispettivamente di m. 120 equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata d'esercizio di l/s 1,5 coordinate UTM-RER: X=628.010 Y=954.063.
 - Pozzo (pratica n. 7377/b) con colonna tubolare del diametro di mm. 150 ed una profondità dal piano campagna rispettivamente di m. 150 equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata d'esercizio di l/s 1,5 coordinate UTM-RER: X=628.010 Y=954.087.
2. Le opere di prelievo dal corpo idrico Conoide Crostolo-Tresinaro-confinato inferiore con codice 2380ER-DQ2-CCI, sono situate in Comune di Reggio Emilia (RE) Via Colletta su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 70 mappale n. 57 di proprietà della stessa ditta.
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso industriale per il raffreddamento banchi di collaudo con un consumo annuo di mc 6.000.
4. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, l'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo di risorsa idrica, da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, dovrà essere esercitato per circa 240 giorni lavorativi l'anno e per circa 8 ore al giorno dai pozzi di cui alla pratica n. 7377/a b per coprire i fabbisogni e con funzionamento sia contemporaneo che alternativo, mentre il pozzo di cui alla pratica n. 2515 funzionerà solo per coprire eventuali picchi di fabbisogno idrico.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.

2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.